Terme di Rabbi S.r.l.

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

**- Allegato 2 al PTPCT**

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 4

3. OGGETTO DELLA SEGNALZIONE 4

4. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE 6

5. SEGNALAZIONI ANONIME 6

6. RPCT e GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 7

7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE AL RPCT 8

# 1. INTRODUZIONE

In Italia l’istituto giuridico cd. *whistleblowing* è stato introdotto dalla L. 190/2012 adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito.

In particolare, con tale legge è stato inserito l’art. 54-bis all’interno del D.lgs. 165/2001 che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. L’ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblowing)” per fornire indicazioni alle PA sui necessari accorgimenti tecnici da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina. La riforma intervenuta con la L. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha, tra le altre cose, modificato l’art. 54-bis D.lgs.165/2001 ampliandone l’ambito soggettivo di applicazione. In tal senso la disciplina del *whistleblowing* è ora applicabile anche alle società di diritto privato sottoposte a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c..

Terme di Rabbi si è quindi dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni e del presente documento, che integra il PTPCT.

Il *whistleblowing* altro non è che la segnalazione, da parte di un dipendente della società, di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Tale dipendente deve essere quindi tutelato contro provvedimenti ritorsivi che potrebbero essere presi nei suoi confronti.

Il presente documento si articola in base alle indicazioni contenute nella L. 190/2012, nel D.lgs. 165/2001, nella determinazione ANAC 6/2015, nella L. 179/2017 e nella delibera ANAC 1064/2019 (PNA 2019).

Definizioni:

*Whistleblowing*: segnalazione da parte di un dipendente pubblico o equiparato che ha ad oggetto un comportamento illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

*Whistleblower*: dipendente pubblico o equiparato che invia la segnalazione.

# 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ANAC ritiene che l’istituto del whistleblowing sia indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Pertanto, le segnalazioni di condotte illecite devono essere effettuate da parte dei dipendenti di Terme di Rabbi. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentati di organizzazioni sindacali, non rientrano invece nell’ambito di applicazione dell’istituto in questione.

Si ritiene che anche i collaboratori e i consulenti con qualsiasi tipologia di incarico o contratto (ad es. stagisti, tirocinanti) siano attratti dalla disciplina del whistleblowing, così come i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della società.

Per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, le stesse possono essere inviate, senza ordine di preferenza, al RPCT dell’ente o all’ANAC, ovvero trasmesse, sotto forma di denuncia, all’Autorità giudiziaria o contabile.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dalla società nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, le stesse devono essere inviate all’ANAC, la quale ha competenza esclusiva in materia.

Nel caso in cui le segnalazioni o le comunicazioni siano inviate all’ANAC, il dipendente dovrà consultare il sito istituzionale dell’ente nella cui pagina iniziale è inserito il collegamento “Whistleblowing – segnalazione di illeciti”. Al link “Modulistica” è anche possibile scaricare i moduli per presentare la segnalazione / comunicazione.

# 3. OGGETTO DELLA SEGNALZIONE

Perché al segnalante possa essere destinatario della tutela prevista dall’art. 54-bis devono essere rispettati i seguenti requisiti:

* deve rivestire la qualifica di “**dipendente pubblico**” o equiparato (i dipendenti di Terme di Rabbi sono equiparati ai dipendenti pubblici in forza del co. 2 dell’art. 54-bis D.lgs. 165/2001);
* è necessario che la segnalazione sia effettuata “**nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione**”: la ratio di fondo della disciplina è quella di valorizzare l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa. La sussistenza di tale requisito deve essere valutata in base agli elementi oggettivi del contenuto della segnalazione. Non possono essere presentate segnalazioni che contengano esclusivamente degli interessi personali. La società non può, però, escludere a priori la tutela per le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello alla salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione. A questo fine sarebbe opportuno che il segnalante dichiarasse dall’inizio anche la presenza di un eventuale interesse privato collegato alla segnalazione;
* è necessario che la segnalazione abbia ad oggetto “**condotte illecite**”: i fatti illeciti oggetto delle segnalazioni non comprendono solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazioni di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa di riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (ad es. sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, …). Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento del fatto illecito, ma è sufficiente che egli ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato o si stia per verificare;
* il dipendente deve essere venuto a conoscenza delle condotte illecite “**in ragione del proprio rapporto di lavoro**”. Vi rientrano fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
* la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno dei quattro destinatari indicati dall’art. 54-bis co. 1
  + **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Terme di Rabbi;**
  + **ANAC**
  + **Autorità giudiziaria;**
  + **Autorità contabile**.

# 4. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del RPCT o dell’ANAC.

Dovranno quindi emergere chiaramente le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto illecito, la descrizione puntuale del fatto, le generalità che consentono di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati o altri elementi che possano risultare utili al predetto scopo. È possibile allegare documenti da cui si possa desumere la fondatezza della segnalazione, nonché l’indicazione dei soggetti che possono contribuire a fornire un quadro più completo della vicenda.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o contenenti informazioni che il segnalane sappia essere false.

Nella segnalazione dovranno essere indicate le generalità del *whistleblower*. Solo in questo modo la Società o l’ANAC saranno in grado di offrire al dipendente la giusta tutela, compresa la riservatezza dell’identità. Inoltre le generalità del segnalante sono necessarie per verificare se quest’ultimo appartenga alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati ex art. 54-bis D.lgs. 165/2001.

Sul sito istituzionale di Terme di Rabbi è pubblicato un fac-simile di segnalazione.

# 5. SEGNALAZIONI ANONIME

Nell’eventualità in cui pervenissero all’RPCT segnalazioni anonime, la valutazione rispetto alla fondatezza e alla veridicità delle stesse sarà rimessa alla discrezionalità dell’RPCT. Le segnalazioni anonime potranno essere considerate e trattate attraverso canali differenti rispetto a quelli propri della disciplina whistleblowing qualora siano considerate meritevoli di verifica. In tal caso, il RPCT svolgerà le verifiche che riterrà opportune per chiarire la questione.

# 6. RPCT e GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Dott.ssa Sara Zappini).

Qualsiasi richiesta di chiarimento in merito alla disciplina *whistleblowing*, può essere rivolta al RPCT.

Tenuto conto delle dimensioni ridotte della Società e del numero esiguo di personale assunto a tempo indeterminato (solo 3 dipendenti di cui 2 con mansioni prettamente operative) non è stato possibile automatizzare il processo di gestione delle segnalazioni attraverso una piattaforma informatizzata.

In questo senso, è stato creato un indirizzo e-mail *ad hoc* ([*whistleblowing@grandhotelrabbi.it*)](mailto:whistleblowing@grandhotelrabbi.it)). Tale casella di posta elettronica è visibile esclusivamente dal RPCT per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT provvederà a trasferire il contenuto della segnalazione in un apposito *file* assegnando alla segnalazione un numero progressivo. Le generalità del segnalante, o qualsiasi elemento da cui possa desumersi la sua identità saranno oscurate. Il RPCT, nella successiva fase di istruttoria, potrà comunicare o trasmettere ai soggetti che gestiscono tale fase esclusivamente la segnalazione oscurata, in modo da garantirà la riservatezza del segnalante.

Il RPCT ha l’obbligo (art. 54bis co.6) di porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. Il mancato svolgimento di tali attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il RPCT la sanzione pecuniaria irrogata da ANAC (“Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio” delibera ANAC 1033/2018).

Il RPCT è inoltre obbligato a conservare le segnalazioni e tutta la correlata documentazione per un periodo di cinque anni dalla ricezione, conservando anche, separatamente da ogni altro dato, i dati identificativi del segnalante.

Il RPCT rende contro, nella Relazione annuale del RPCT, del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, sempre garantendo la riservatezza dell’identità dei segnalanti.

Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell’amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

# 7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE AL RPCT

Il segnalante invia la propria segnalazione (fac-simile sul sito istituzionale della società) all’indirizzo email riservato [whistleblowing@grandhotelrabbi.it](mailto:whistleblowing@grandhotelrabbi.it).

Il RPCT verifica che il contenuto sella segnalazione rispetti tutti i requisiti previsti dal co. 1 dell’art. 54bis D.lgs. 165/2001. Il termine per l’esame preliminare della segnalazione, cui consegue l’eventuale avvio dell’istruttoria, è di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data della ricezione della segnalazione.

Nel caso in cui il RPCT non ritenga che la descrizione del fatto o della condotta sia sufficientemente dettagliata, può chiedere al segnalante di integrarla.

Una volta verificata l’ammissibilità della segnalazione (secondo i requisiti che quest’ultima deve avere come descritto ai punti 3. e 4. delle presenti Linee Guida), il RPCT avvia l’istruttoria interna. Il termine per la definizione dell’istruttoria interna è di 30 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di avvio della stessa. Se ritenuto necessario, l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i termini motivando con adeguata motivazione.

L’istruttoria interna consiste in una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto contenuto nella segnalazione, limitandosi ad un’attività di verifica e di analisi. Per lo svolgimento dell’istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante, richiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sia tramite l’indirizzo email whistleblowing@termedirabbi.it, ovvero di persona. Il RPCT può, inoltre, acquisite atti e documenti da altri uffici della società e coinvolgere terzi, sempre avendo riguardo alla riservatezza dell’identità del segnalante.

Qualora, a seguito dell’attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione deve immediatamente rivolgersi al CDA trasmettendo una relazione delle risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante.

In tal caso, il RPCT dovrà tener traccia di tutte le attività svolte, e fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell’istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.